



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza N.

88

Data di registrazione

03/10/2022

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA DI VITTORIO/VIA RUGGERO VII E VIA DON LUIGI STURZO

AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

IL Capo Area 5 – Servizi Legali e Polizia Municipale

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Preso atto della richiesta di autorizzazione di occupazione suolo comunale, da parte dei Sigg. BARRAGATO Roberto e AVANZATO Salvatore, prot. n. 32164 del 28/09/2022;

Considerato che occorre apportare delle modifiche temporanee alla circolazione veicolare;

Visto il sopralluogo del personale della Polizia Municipale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, (D.lgs. n. 285/1992, e s.m.i.);

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. N°495/199 e s.m.i.);

ORDINA

1. Istituire il divieto di sosta 0-24 di fronte cantiere via Di Vittorio n. 3, via Ruggero VII e via Don Luigi Sturzo, da inizio occupazione suolo comunale fino a fine lavori;

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi del D. L.gs. n. 285/1992;

E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a:

- apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, se necessita anche la presenza di movieri, di prescrizione e di indicazione prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Detta segnaletica recherà, altresì, l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- garantire con propri mezzi, l'accesso dei pedoni alle abitazioni private, agli esercizi commerciali e agli esercizi e uffici pubblici, nonché l'accesso dei veicoli nei locali all'uopo autorizzati, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);

La ditta esecutrice, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causate a persone e/o cose che si dovessero verificare per cause connesse alla mancata predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele, rimane unica responsabile;

D E M A N D A

Ai soggetti indicati nel vigente art. 12 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

A V V E R T E

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente, per quanto di rispettiva competenza a:

Barragato Roberto	Città
Avanzato Salvatore	Città
Ufficio Tecnico Comunale	Sede
Commissariato di P.S.	Città
Comando Stazione Carabinieri	Città

Il Responsabile del Procedimento: Pasqualina Vitello

Il Capo Area
di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)